



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI
DELL'ART.10 DELLA L.R. 91/83
E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 15 del 12/05/2001
entra in vigore il 28.06.2001

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e degli artt. 43 e 46 della L.R. 28/90.

Art. 2

Condizioni per la riserva

1. Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni siano privi di alloggi per una delle seguenti situazioni:

Art. 10 – L.R. 91/83

a) primo comma:

- per necessità di pubblica utilità;
- per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, ad esclusione di quella derivante da sfratto di alloggio, a cui si provvede ai sensi art. 46 della L.R. 28/90;
- per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale;

b) secondo comma:

- per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 N. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

Art. 43 – L.R. 28/90

c) terzo comma:

- per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 novembre 1989:
 1. di alloggio di risulta, di nuova costruzione o di recupero;
 2. di alloggio ceduto da precedente occupante;
 3. di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

Art. 46 – L.R. 28/90

d) primo comma:

fino al 24 maggio 1992 per i nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore alla data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. 91/83 tale riserva può essere esercitata fino alla capienza massima del 30% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente.

Art. 3

Priorità delle riserve

Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati viene riconosciuta priorità a favore dei nuclei familiari eventualmente alloggiati in alberghi a totale carico del Comune. In mancanza di tale fattispecie si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie economiche delle famiglie interessate e a tal fine sono stabilite le seguenti priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive.

I punteggi sono così calcolati:

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
1. Per necessità di pubblica utilità o per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
2. Per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale o per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale	15
3. Per gli interventi previsti dall'art. 31 della L. 5.8.1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di ERP o per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	20
4. Per sentenza di sfratto (scadenza cronologica) o per alloggio impriorio o dichiarato antigienico	20

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
5. Reddito anno complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. N. 457/78 inferiore a:	
17,5 milioni	30
19,5 milioni	20
21 milioni	10
6. Famiglie monoreddito con 2 o più minori a carico	5 - 15
7. Presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap. Ex carcerati, ex tossicodipendenti, malati terminali o persone con patologie particolari	5 - 15
8. Persone sole con figli o minori a carico	5 - 15

Art. 4

Il Comune provvede periodicamente ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ad adeguare i limiti di reddito di cui al precedente Art. 3 alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.